



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 19 del 07/03/2022

Decreto MILLEPROROGHE

È stata pubblicata, sulla G.U. 28.2.2022 - Suppl. Ordinario n. 8, la L. 25.2.2022 n. 15, di conversione del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

NORMA DI RIFERIMENTO	SINTESI
<p>Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021 (art. 3 co. 5-quinquiesdecies)</p>	<p>Viene esteso all’esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del D.L. 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Tale disposizione ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti “solari”, in relazione ai bilanci 2020), potevano non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia. A fronte dell’estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.</p> <p>Pertanto continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</p> <p>Sotto il profilo fiscale la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.</p> <p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u></p> <p>Il D.L. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.</p> <p>L’adozione del regime derogatorio sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.</p> <p>Non sembrerebbe, invece, coerente la sospensione nel 2021 da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato l’ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali.</p> <p><u>MISURA DELL’AMMORTAMENTO</u></p> <p>In relazione ai bilanci 2021 la società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. “sospensione parziale”).</p> <p><u>MODALITA’ DI APPLICAZIONE</u></p> <p>Si ritiene che anche in relazione ai bilanci 2021 siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi</p>

	<p>successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata, salvaguardando la sistematicità dell’ammortamento.</p>
<p>Sanatoria degli omessi versamenti IRAP - Proroga al 30.6.2022 (art. 20-bis)</p>	<p>È stato differito al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP ex art. 42-bis co. 5 del D.L. 104/2020.</p> <p>Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di versare l’imposta a suo tempo non versata senza sanzioni, né interessi.</p>
<p>Detrazioni “edilizie” - Spese per visti e asseverazioni (art. 3-sexies)</p>	<p>Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110% sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021</p>
<p>Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 - Tardiva o errata trasmissione all’Agenzia delle Entrate - Esclusione delle sanzioni (art. 3 co. 5-bis)</p>	<p>Il nuovo comma 6-quinquies all’art. 4 del DPR 322/98 prevede una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</p> <p>In caso di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti in relazione alle CU 2016 redditi 2015, CU 2017 redditi 2016 e CU 2018 redditi 2017, non viene applicata la sanzione se la trasmissione avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine.</p> <p>La sanatoria in oggetto non si applica nel caso di violazioni riguardanti l’omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Si ricorda che la sanzione applicabile in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche è pari a 100,00 euro per ogni certificazione fino ad un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta, senza possibilità di applicare il ‘cumulo giuridico’ previsto dall’art.12 del Dlgs 472/97.</p> <p>La sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro per sostituto d’imposta, nel caso in cui la certificazione viene trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza.</p>
<p>Termini agevolazioni prima casa (art.3 co.5-spties)</p>	<p>È stato modificato l’art. 24 del D.L. 23/2020, prorogando al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.</p> <p>La sospensione fa riferimento al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato; - termine di 1 anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento

	<p>dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su un'abitazione già acquistata con il beneficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito; - termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. <p>La sospensione comporta che i termini non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione. Diversamente, nel caso in cui i termini dovessero iniziare a decorrere nel periodo di sospensione, gli stessi avranno effetto dal 01.04.2022.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" (art. 3-quater)</p>	<p>Viene prorogato fino al 31.12.2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31.12.2021 (ovvero quelli per i quali l'ordine è stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).</p> <p>Per effetto di tale disposizione, si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni materiali e immateriali "ordinari": credito d'imposta del 10%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per investimenti destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile; • per i beni materiali "4.0": credito d'imposta del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni. <p>Per gli investimenti effettuati nel 2022 e non "prenotati" entro il 31.12.2021, le aliquote agevolative saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni materiali e immateriali "ordinari": credito d'imposta del 6%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali; • per i beni materiali "4.0": credito d'imposta del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni.
<p>Credito d'imposta per cuochi professionisti - Proroga (art. 18-quater)</p>	<p>Viene prorogato al 31.12.2022, in luogo del termine originario del 30.6.2021, il credito d'imposta a favore di cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali e per la formazione, ex art. 1 co. 117- 123 della L. 178/2020.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta nei limiti del regolamento "de minimis".</p>
<p>Dilazioni dei ruoli -</p>	<p>L'articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all'art. 13-decies, D.L. n. 137/2020,</p>

Proroga (art. 2-ter)	<p>prevede la riapertura dei termini (scaduti il 31.12.2021), per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa, individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.</p> <p>Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.</p>
Trattazione delle udienze tributarie da remoto (art. 16 co. 3)	<p>È stata prevista la proroga fino al 30.4.2022 (originariamente, la proroga era al 31 marzo, posticipata al 30 aprile in sede di conversione del decreto) delle udienze da remoto, richiamando l'art. 27 co. 1 primo periodo del D.L. 137/2020. Non sembra dunque più possibile lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, con scambio di memorie conclusionali. In senso diverso, tuttavia, si esprime la Relazione illustrativa al decreto.</p>
Sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga (art. 9 co. 8-bis)	<p>È stato disposto il finanziamento anche per l'anno 2022, della sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga per un importo pari a 2 milioni di euro. La misura, prevista dall'art. 38 co. 2 del DL 73/2021, prevede la sospensione dell'applicazione dell'abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga dei medesimi trattamenti, per i lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga e/o operano in un'area di crisi industriale complessa.</p>
Fondo Nuove Competenze (art. 9 co. 8)	<p>Viene estesa all'anno 2022 l'operatività del Fondo Nuove Competenze previsto dall'ANPAL e disciplinato all'art. 88 c. 1 del DL 34/2020, convertito con L. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio).</p>
Coordinamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale con il FIS (art. 9 co. 5)	<p>La legge di bilancio 2022 (L. 234/2022) è intervenuta modificando la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato eliminato il limite dimensionale relativo ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, per l'applicazione di un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella del FIS, al fine di garantire le prestazioni di sostegno previste per legge.</p>
Assemblee a distanza (art. 3 co. 1)	<p>A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31 luglio 2022. In particolare, fino a tale data vi sarà, tra l'altro, la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

	<p>l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che il presidente e il segretario o il notaio, si trovino nel medesimo luogo. Questa disposizione riconosce la possibilità, a prescindere dalla fase emergenziale, di tenere un'assemblea "virtuale", senza necessità di indicare il luogo fisico di convocazione.
<p>Sterilizzazione delle perdite (art. 3 co. 1-ter)</p>	<p>Si stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non trovano applicazione fino all'approvazione del bilancio 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo; - gli obblighi di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale al di sotto del limite legale; - le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale sociale. <p>Il termine ultimo entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è l'assemblea di approvazione del bilancio 2026.</p>
<p>Trasferimento di contanti - Limiti (art. 3 co. 6-septies)</p>	<p>Intervenendo sull'art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, si stabilisce che, dal 1° gennaio di quest'anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro); e sarà così fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.</p>
<p>Bonus psicologo - (art. 1-quater)</p>	<p>Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.</p> <p><u>Beneficiari</u></p> <p>Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600,00 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione</p>

	<p>economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.</p> <p><u>Disposizioni attuative</u></p> <p>Le modalità di presentazione della domanda, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Impresa agricola - Incentivi per gli impianti a biogas - Proroga (art. 11 co. 5-septies)</p>	<p>Vengono prorogati al 2022 gli incentivi spettanti, in presenza di determinati requisiti, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas inseriti nel ciclo produttivo di un'impresa agricola di allevamento e realizzati da imprenditori agricoli.</p>
<p>Modifiche all'operatività del Fondo di Garanzia PMI (art. 3 co. 4-bis e 4-ter)</p>	<p>Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia PMI viene previsto il ripristino dell'operatività della garanzia all'80% per il <u>periodo dal 1.7.2022 al 31.12.2022</u>, con il differimento del termine di rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro.</p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2; - per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione. <p>Il limite massimo di impegni assumibile entro cui opera la garanzia del Fondo per l'anno 2022, pari a 210.000 milioni di euro, opera unitariamente per lo stock di garanzie in essere al 31.12.2021 e per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.</p> <p>Si prevede che per i finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all'art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.</p>
<p>Estensione del periodo di validità dei voucher di</p>	<p>Modificando l'art. 88-bis del D.L. 18/2020, si prevede che il periodo di validità dei voucher emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al</p>

viaggio, soggiorno e pacchetto turistico (art. 12 co. 2-quater)	rimborso), in caso di mancata fruizione di contratti di trasporto, soggiorno e pacchetto turistico per circostanze individuate dalla norma e connesse all'emergenza epidemiologica, passi da 24 a 30 mesi dalla data di emissione.
Cinque per mille dell'IRPEF (art. 9 co. 6)	Le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro, anziché dall'anno successivo la predetta operatività (come dispone l'art. 1 co. 2 del DPCM 23.7.2020). Inoltre, viene previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di migrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31.10.2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.7.2020.
Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le AsD (art. 14 co. 4-quater)	L'art. 10-ter del D.L. 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, aveva disposto la proroga fino al 31.12.2023 delle concessioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che erano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2021. Con la disposizione in oggetto la proroga viene estesa fino al 31.12.2025.
Sanzioni per inosservanza obblighi informativi (art 3-septies)	L'articolo 3-septies proroga al 1° gennaio 2023 l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 per l'inosservanza dell'obbligo a carico delle imprese di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (importo complessivo superiore a 10.000 euro) ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.
Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico (art. 3-quinquies)	L'articolo 3-quinquies conferma fino al 30 giugno 2022 le disposizioni, contenute nell'art. 9-ter, c. 4 e 5, D.L. n. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: <ul style="list-style-type: none"> • consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni

per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;

- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati